

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4079 del 09/08/2023
Oggetto	Procedimento MO23A0001 (7764/S). Azienda Agricola del Dr. Gasparini Carlo - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Mirandola (MO) ad uso igienico/assimiliati (zootecnico). Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 6, 18.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4217 del 09/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno nove AGOSTO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MO23A0001 (7764/S). Azienda Agricola del Dr. Gasparini Carlo - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Mirandola (MO) ad uso igienico/assimiliati (zootecnico). Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 6, 18.

La Responsabile

Richiamata la domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea da un pozzo esistente inoltrata dalla ditta "Agricola G. Pico SAS di Benassi Franciosi Isolda e c." in qualità di proprietaria dell'insediamento zootecnico sito in Via dei Fabbri 20 a Mirandola, assunta a prot. N° PG/2023/00343 del 02/01/2023, con cui si richiede il quantitativo di mc/anno 30.000 per soddisfare il fabbisogno idrico derivato da un previsto ampliamento della consistenza dell'allevamento dagli attuali 1836 capi a circa 4405 suini all'ingrasso;

Verificato che l'azienda che gestisce l'allevamento ed utilizza la risorsa idrica è, in realtà, la Azienda Agricola del Dr. Gasparini Carlo con sede legale a S. Prospero (MO) in Via Canaletto n° 7 - C.F. GSPCLL46D21F257F, la quale gestisce l'allevamento suinicolo codice 022M0009 e che pertanto la concessione verrà rilasciata a quest'ultima in accordo ai principi sanciti dal R.D. 1775/33 e dall'art. 5 comma 2 del Regolamento Regionale 41/2001;

Accertato che:

- il pozzo esistente, ubicato nel Foglio 95, mappale 18 del Catasto Terreni del Comune di Mirandola, risulta essere stato oggetto di riconoscimento della domanda di concessione preferenziale ex 38 del Regolamento Regionale n. 41/2001 secondo le disposizioni dell'art. art. 50 della L.R. 7/04, assentito alla ditta "Saviola s.p.a." quale soggetto gestore dell'insediamento precedente al subentro della ditta di cui sopra, rilasciata dall'allora competente Servizio Tecnico di Bacino "Po di Volano" con Determinazione n° 10002 del 18/07/2006 avente scadenza in data 31/12/2007, per la quale non è presente agli atti alcuna domanda di rinnovo;

- che la ditta "Azienda Agricola del Dr. Gasparini Carlo" esercita attività di allevamento suinicolo dal 2009 utilizzando il pozzo per l'abbeveraggio e la pulizia dei locali di stabulazione come dichiarato nella Comunicazione di Utilizzo Agronomico ex Regolamento Regionale 1/2011 e ss., e che pertanto il prelievo è da ritenersi abusivo;

- che per le motivazioni di cui sopra il Competente Servizio Polo Specialistico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli n. 17, R.D. 11/12/1933, n. 1775 e ss.mm.ii. e n. 49, comma 1) del R.R.

20/11/2001, n. 41 notificando alla ditta richiedente il relativo verbale MO23V0001 in data 25/01/2023 prot. 13427;

Considerato che, facendo seguito alla procedura sanzionatoria, si è dato avvio all'iter istruttorio per la regolarizzazione dell'utenza abusiva riconducendolo, viste le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda, alla procedura ordinaria, di cui all'art. 6 del R.R. n. 41/2001;

Preso atto che la domanda di concessione comprende una relazione tecnica ed una relazione idrogeologica a firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna;

Verificato che, in relazione alla congruità del prelievo rispetto al fabbisogno ed alla compatibilità ambientale della derivazione:

- l'insediamento zootecnico è stato oggetto di Verifica di assoggettabilità a VIA secondo la LR 4/2018 in seguito a proposta di ampliamento, nella quale l'azienda proponente ha illustrato un quantitativo di prelievo massimo pari a 9000 mc/anno, cui ha fatto seguito la Determinazione Regionale n° 7720/2020 del Servizio Valutazione Impatto Promozione e Sostenibilità Ambientale che ne esclude la successiva valutazione di impatto ambientale;

Dato atto che non risulta possibile accogliere la richiesta di un volume superiore a quello indicato nella procedura di verifica di assoggettabilità senza l'attivazione di un ulteriore procedimento di valutazione ambientale, come chiarito dalla Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale, con nota prot. PG/2023/83454 del 12/05/2023, in quanto l'aumento del consumo idrico costituisce di fatto modifica al progetto presentato nell'ambito della procedura medesima;

Preso atto della successiva comunicazione dell'azienda agricola del Dr. Gasparini Giorgio prot. PG/2023/118064 del 06/07/2023 con cui la medesima azienda richiede di raccordare il volume massimo annuale indicato nella domanda di concessione in premessa richiamata con il quantitativo di cui alla Verifica di assoggettabilità (9.000 mc) che risulta essere, secondo la documentazione tecnica di riferimento, il fabbisogno medio per il numero di capi allevati presso l'allevamento 022M0009;

Dato atto che:

- ai sensi degli art. 9 e art. 36, comma 4, del R.R. 41/2001 deve essere richiesto il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po in ordine alla compatibilità della derivazione con il Piano di Gestione del distretto idrografico (e successivi riesami e aggiornamenti) e con l'equilibrio del corpo idrico interessato;

- la medesima Autorità ha approvato con le Delibere 8/2015 e 3/2017 la c.d. Direttiva Derivazioni, applicata al territorio della Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1195/2016, che introduce la metodologia di valutazione "ERA" la quale rappresenta lo strumento con cui il Servizio concedente può, nel corso dell'istruttoria, effettuare la valutazione ex ante delle derivazioni d'acqua pubblica, al fine di determinare preventivamente eventuali impatti sull'equilibrio idrologico;

- ai sensi della DGR 1195/2016 l'espressione del parere di

competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al suddetto "Metodo Era";

Considerato che:

- nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027, il Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di Bacino ha adottato, con decreto n. 94/2022, le misure di salvaguardia;

- ai sensi del Decreto 94/2022 "è fatto divieto di rilasciare concessioni, autorizzazioni e/o nulla osta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al programma di misure contenute nel II° Aggiornamento del Piano" in fase di approvazione;

Accertato che la derivazione è stata valutata ai sensi della D.G.R. n. 1195/2016 con il "metodo ERA", integrandola con i contenuti di cui alla DGR 2293/2021, da cui risulta lo stato di ATTRAZIONE, pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Acquisito con protocollo n. PG/2023/24884 del 10.02.2023 il parere favorevole della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale;

Dato atto che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 18/01/2023 l'estratto della domanda di concessione senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute osservazioni né opposizioni;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "Igienico e assimilati" che include l'uso zootecnico/promiscuo agricolo, di cui, rispettivamente, alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone è stato calcolato secondo le vigenti norme regionali per la tipologia di appartenenza;

Preso atto della richiesta della ditta in indirizzo acquisita con prot. PG/2023/38513 del 03/03/2023 volta ad ottenere lo sgravio dei canoni di concessione arretrati secondo la prescrizione di cinque anni prevista dalle vigenti norme (art. 2948, n. 4, cod. civ).

Accertato che la Ditta ha versato, in data 08/03/2023:

- € 250 a titolo di deposito cauzionale;
- € 1.782,36 quale pagamento cumulato dell'annualità in corso (2023) e degli arretrati relativi degli ultimi cinque anni (2022-2018 compresi), inclusi indennizzi risarcitori previsti dalla Legge Regionale 11/2018 e interessi legali, dietro richiesta di

applicazione della prescrizione quinquennale dei canoni dovuti per gli anni precedenti al 2018;

Ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere rilasciata nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare ed nella presente determinazione;
- sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 787/2014, la concessione possa essere assentita fino al **31.12.2032**;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi della vigente normativa RGDP;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso

la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- **Su proposta** della responsabile del procedimento Dott.ssa Angela Berselli:

DETERMINA

a) **di rilasciare** alla ditta Azienda Agricola del Dr. Gasparini Carlo con sede legale a S. Prospero (MO) in Via Canaletto n° 7 - C.F. GSPCLL46D21F257F , fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante N° 1 pozzo esistente su terreno di proprietà dalla ditta "Agricola G. Pico SAS di Benassi Franciosi Isolda e c.", che esprime consenso all'utilizzo del pozzo da parte del richiedente, censito al foglio 95 mappale 18 N.C.T. del Comune di Mirandola (MO), da utilizzare per uso zootecnico (igienico e assimilati), con una portata massima d'esercizio di **2,5 litri/sec.** e per un quantitativo massimo prelevabile pari a **9.000 mc/anno - Proc. MO23A0001 (7764/S)**

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/07/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2032**;

d) **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e) **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla

modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Per la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE Modena
[Dott.ssa Valentina Beltrame]

l'Incaricata di Funzione del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta Azienda Agricola del Dr. Gasparini Carlo con sede legale a S. Prospero (MO) in Via Canaletto n° 7 - C.F. GSPCLL46D21F257F codice procedimento **MO23A0001** (7764/S).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima di prelievo: **2,5 litri/s;**
- quantitativo massimo di prelievo **9.000 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'utilizzo zootecnico per allevamento suinicolo cod. 022MO009.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa consiste in n° 1 pozzo esistente ubicato su terreno di proprietà della ditta "Agricola G. Pico Sas di Benassi Franciosi Isolda e c." come da caratteristiche riassunte nella seguente tabella:

Denominazione Pozzo	MOPPA3210-1
Dati catastali NCT Comune di Mirandola	Foglio 95 , Mappale 18
Coordinate UTM-RER	X=6661.191 Y= 974.410
Anno di costruzione	n/d
Materiale colonna	PVC
Diametro	200 mm
Profondità	30 m
Finestrature	MONOFALDA - filtro a prof.tà -15 e -30 mt da p.c.
Acquifero sfruttato	0630ER-DQ2-PPCS pianura alluvionale padana confinato superiore
Potenza elettropompa	1,2 KW
Portata di esercizio	2,5 l/sec
Avampozzo	fuori terra a sezione circolare

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 - la durata della concessione è di dieci anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2023 ammonta a **€ 189,90.**

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad **€ 250** (importo pari ad una annualità del canone come da norme regionali vigenti).

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.
L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

Qualora non ancora presente o non funzionale, il concessionario è tenuto ad installare entro tre mesi dal rilascio della presente concessione, un dispositivo di misurazione delle portate e dei volumi emunti, tarato da ente certificato ai sensi delle norme vigenti e non manomissibile.

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami od acque reflue o sostanze liquide. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C.

di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi diversi dal soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e ad eventuali od ulteriori scadenze temporali.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA IN DATA
24/07/2023 - ASSUNTO AGLI ATTI CON
PG/2023/128565]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.